



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.I. e Internazionalizzazione



COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 104 del 02.12.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]
- Ricorso contro cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì due del mese di dicembre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 46/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Letta e condivisa la relazione istruttoria;

Premesso che:

- In data 13.3.2008, prot. 1888, la Commissione Provinciale di Lecce, contestava al Sig. ██████████, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane al n. ██████████ per l'esercizio dell'attività di installazione impianti di cui all'art. 1, lett. C) e D) della L. 46/90, il possesso dei requisiti artigiani di cui agli artt. 2,3,4 della L. 443/85, in quanto si avvaleva della collaborazione del Responsabile Tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui alla lett. E della medesima Legge n. 46/90;
- In data 30.4.2008, il Sig. ██████████, inviava le controdeduzioni, asserendo la prevalenza dell'attività di cui alle lett. C) e D) rispetto alla lett. E), e a dimostrazione di ciò, allegava copia delle fatture dei lavori eseguiti negli anni 2006-2007;
- Nella seduta dell'8.5.2008, la Commissione decideva di cancellare il predetto dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 15.6.2006, comunicando la decisione con nota n. 3098 del 12.5.2008, accusata in ricezione in data 22.5.2008;
- In data 14.7.2008, il Sig. ██████████, proponeva ricorso a questa Commissione, sostenendo la marginalità dell'attività di installazione e manutenzione di impianti a gas di cui alla predetta lett. E) art. 1 L. 46/90;
- In data 14.10.2008, l'Ufficio di Segreteria della CRA, richiedeva al Sig. ██████████, qualsiasi documentazione idonea a rilevare la prevalenza dell'attività di cui alle lett. C) e D), nonché copia del contratto di associazione in partecipazione intercorsa con il Responsabile Tecnico;
- In data 13.11.2008, il predetto ricorrente, inviava copia delle fatture emesse per lavori eseguiti nella totalità delle lettere C)D)E), art. 1 L. 46/90, nonché copia del contratto di associazione in partecipazione intercorso con l'Ing. ██████████ registrato in ██████████ il 12.6.2006 al n. ██████████ dell'Agenzia delle Entrate;
- Ritenuto che:
- Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia, è la possibilità per un'impresa artigiana, che non ha il requisito tecnico professionale per lo svolgimento di talune attività previste dall'art. 1 della L. 46/90, di nominare per queste ultime, un responsabile tecnico;
- In linea di principio, , ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 443/85, è imposto in capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per le attività regolamentate, infatti, è imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente e manualmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri inerenti alla direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo, pertanto a norma della C.M. n. 3439/1998, il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con l'artigiano titolare dell'impresa;
- l'art. 3 della medesima legge nello stabilire espressamente *il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane*, non preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di esercitare altre imprese di differente natura (nel settore industriale, commerciale o agricolo) dove lo svolgimento di lavoro personale nel processo produttivo non viene richiesto necessariamente e la partecipazione può essere più indiretta;
- nessuna norma, inoltre, preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere all'interno della propria impresa, attività plurime anche di differente natura, la cui legittimità andrà valutata sulla base dei criteri generali contenuti nella legge, in particolare sulla base della compatibilità, in termini funzionali, con il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana, che quindi deve risultare prevalente;



- la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle CC.RR.A, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare un'attività secondaria e preporsi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra l'attività secondaria e quella principale. Tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della L 433/85, ma andrà iscritta unicamente al Registro imprese.
- I criteri con cui valutare la prevalenza non sono dati in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività;
- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- nel caso di specie, il Sig. [REDACTED], ha nominato il Responsabile tecnico limitatamente alle attività di cui alla lett. E), dimostrando, come da documenti in atti, che tale attività è del tutto secondaria, nonché connessa e sussidiaria, all'attività principale svolta, incidendo sul volume d'affari nella misura del 37,91% , laddove per volume d'affari s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, così come definito dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1997



P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], contro la cancellazione d'Ufficio dall'albo delle Imprese Artigiane, mantenendo la iscrizione all'Albo Imprese Artigiane per l'attività di cui alle lett. C-D, art. 1, L. 46/90; per l'attività di cui alla lett. E della medesima legge resta ferma l'iscrizione al solo Registro Imprese;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrobrilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)